

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13729 Anno 2017

Presidente: VIRGILIO BIAGIO

Relatore: GRECO ANTONIO

Data pubblicazione: 31/05/2017

SENTENZA

sul ricorso 29014-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORINALDESI MISCHI;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 48/2010 della COMM.TRIB.REG. ~~di~~
dell'Emilia Romagna
~~BOLOGNA~~, depositata l'08/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2016

3949

udienza del 28/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l'Avvocato PISANA che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che, accogliendone parzialmente l'appello, nel giudizio introdotto dallo Studio Legale Associato Corinaldesi Mischi con l'impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni - per quanto ancora rileva - 2001, 2003, 2004, mentre ha ritenuto, con riguardo a quanto versato nel 2001, essersi verificata la decadenza dal diritto per essere spirato il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, per gli anni 2003 e 2004 ha riconosciuto l'insussistenza dell'autonoma organizzazione e quindi il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, l'amministrazione ricorrente censura la decisione assumendo che lo studio associato, avente natura di società semplice, sarebbe *ope legis* soggetto passivo dell'IRAP, ai sensi delle norme in rubrica.

La censura è fondata.

Componendo il contrasto di giurisprudenza manifestato in materia, le sezioni unite di questa Corte hanno infatti affermato il principio secondo cui "presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce *ex lege*, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla

AY



sussistenza dell'autonoma organizzazione" (Cass. sezioni unite, 14 aprile 2016, n. 7371, in motivazione; nello stesso senso era Cass. n. 25313 del 2014).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dello studio associato contribuente.

Le spese dell'intero processo devono essere compensate fra le parti, in considerazione dell'epoca in cui si è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale di riferimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 28 ottobre 2016

Il consigliere estensore